

GIUSEPPE CAVALLOTTO

VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

036-2015

15 agosto 2015

DECRETO GENERALE SULLA LITURGIA FESTIVA DELLA PAROLA DI DIO IN ASSENZA DI CELEBRAZIONE EUCHARISTICA

La celebrazione della Messa costituisce il centro di tutta la vita cristiana. Come ha ben ribadito il papa Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica *Dies Domini* del 31 maggio 1998, la partecipazione all'Eucaristia è il cuore della domenica per ogni battezzato. Nella celebrazione domenicale della Messa i cristiani si raccolgono attorno alla mensa della Parola e del Pane di vita. Si riconoscono figli di Dio e fratelli, consolidano la loro unità di famiglia di Dio, alimentano la loro fede. Non c'è Chiesa senza Eucarestia, nello stesso tempo non c'è Eucarestia senza Chiesa, senza la comunità cristiana.

Data la diminuzione numerica dei presbiteri, anche nelle nostre due Diocesi possono verificarsi casi di comunità cristiane che non possono avere ogni domenica la celebrazione eucaristica. Secondo le disposizioni contenute nel Direttorio *Christi ecclesia* circa le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero, emanato dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti il 2 giugno 1988, è possibile in questi casi tenere assemblee domenicali affidate a ministri designati. Il documento riprende il can. 1248§2 del Codice di Diritto Canonico: «Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda vivamente che i fedeli prendano parte alla liturgia della Parola, se ve n'è qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro, celebrata secondo le disposizioni del vescovo diocesano».


Tra le varie forme tramandate dalla tradizione liturgica, quando non è possibile la celebrazione della Messa, è assai raccomandata la celebrazione della Parola di Dio, che secondo l'opportunità può essere seguita dalla Comunione eucaristica. Così i fedeli possono nutrirsi nello stesso tempo della Parola e del Corpo di Cristo. Ascoltando infatti la Parola di Dio, i fedeli si rendono conto che le opere mirabili da lui compiute, che vengono proclamate nelle letture, raggiungono il loro vertice nel mistero pasquale, di cui nella Messa si celebra sacramentalmente il memoriale e a cui si partecipa nella Comunione.

Pertanto, dopo matura riflessione, avendo sottoposto la questione ai Consigli Presbiterali in data 29 maggio 2015, ai sensi del n. 24 del sopra citato Direttorio *Christi ecclesia*, **autorizzo con decorrenza immediata per la Diocesi di Cuneo e per la Diocesi di Fossano, la celebrazione della Liturgia festiva della Parola di Dio in assenza di celebrazione eucaristica**, in conformità alla Norme allegate al presente Decreto e utilizzando il libro liturgico approvato dalla Conferenza episcopale piemontese e pubblicato in data 30 novembre 2014.

Tali disposizioni siano inserite negli atti ufficiali delle Curie di Cuneo e di Fossano e comunicate a chi di dovere.

Dato nel Vescovado in Cuneo, li 15 agosto 2015

Assunzione della Beata Vergine Maria


+ Giuseppe Cavallotto – Vescovo di Cuneo e di Fossano





don Elio Dotto - Cancelliere vescovile di Cuneo



don Giuseppe Mandrile - Cancelliere vescovile di Fossano

NORME

PER LA CELEBRAZIONE DELLA LITURGIA FESTIVA DELLA PAROLA DI DIO IN ASSENZA DI CELEBRAZIONE EUCARISTICA [ALLEGATO AL DECRETO GENERALE 36-2015 DEL 15 AGOSTO 2015]

1. Il parroco che ravvisa la necessità di istituire la celebrazione della “Liturgia festiva della Parola di Dio in assenza di celebrazione eucaristica” (d’ora in poi *Liturgia festiva della Parola*) dovrà farne domanda scritta al Vescovo dopo aver sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed essersi confrontato con i presbiteri ed eventualmente con i membri del Consiglio della Zona pastorale. Occorrerà indicare la motivazione di questa scelta, la opportunità pastorale, la località ove si svolgerà la celebrazione e il nominativo del ministro incaricato. Valutati i motivi ed accertata l’idoneità del ministro, il Vescovo autorizzerà per iscritto la suddetta celebrazione.
2. Il parroco curerà la preparazione dei fedeli a comprendere e ad accogliere la particolare natura di questa *Liturgia festiva della Parola*, la sua importanza ed utilità, pur non essendo la piena celebrazione dell’Eucaristia festiva. Occorre che i fedeli percepiscano con chiarezza che tale celebrazione ha carattere di supplezza, né può considerarsi come la migliore soluzione delle difficoltà nuove o una concessione fatta alla comodità. I fedeli delle comunità in cui, a seguito di autorizzazione del Vescovo, viene celebrata la *Liturgia festiva della Parola*, sono dispensati dal precetto solo quando per causa giusta e motivata diventa per essi impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica che si svolge in altre comunità (cfr. can. 1248§2).
3. Questa celebrazione della *Liturgia festiva della Parola* non può mai compiersi in quei luoghi dove la Messa è stata celebrata la sera del giorno precedente la domenica o la festa di precetto. Così pure non è consentito compiere più di una Liturgia festiva della Parola nel medesimo luogo. Nella stessa comunità dove nel giorno di domenica o in festa di precetto si celebra una Messa non è permessa la *Liturgia festiva della Parola* in sostituzione di un’altra Messa.
4. Si eviti con cura ogni confusione tra queste celebrazioni della Parola e quelle dell’Eucaristia. La celebrazione della *Liturgia festiva della Parola* non deve togliere ma anzi accrescere nei fedeli il desiderio di partecipare alla celebrazione eucaristica e renderli meglio preparati a frequentarla.
5. Nelle comunità, dove è prevista abitualmente la *Liturgia festiva della Parola*, il parroco farà il possibile perché in esse l’Eucaristia domenicale sia celebrata con un’opportuna periodicità. Non mancherà di visitarle e di celebrare per loro l’Eucaristia in qualche giorno feriale. Offrirà loro la possibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza.
6. Il parroco avrà cura di spiegare con chiarezza ai fedeli che, non trattandosi della celebrazione della Messa, non è possibile nella *Liturgia festiva della Parola* pregare per i defunti o per altre intenzioni come avviene nella Messa, né si possono richiedere offerte in tal senso. Tuttavia, evitata ogni confusione, la menzione di intenzioni particolari può essere fatta nella preghiera dei fedeli.
7. A presiedere queste *Liturgie festive della Parola* siano chiamati i diaconi, quali primi collaboratori dei presbiteri. Al diacono, ordinato per servire il popolo di Dio e per farlo crescere, spetta dirigere la preghiera, proclamare il Vangelo, tenere l’omelia e distribuire la Comunione.
8. Quando non sia possibile avere un diacono, il parroco designi dei laici ai quali dovrà essere affidata la cura delle *Liturgie festive della Parola*, cioè la guida della preghiera, il servizio della Parola e la distribuzione della Santa Comunione. Possono essere designati uomini e donne stimati dai fedeli, esemplari nella vita cristiana e adeguatamente preparati. I laici, dopo una congrua formazione, sono incaricati dal Vescovo con un ufficiale mandato per un periodo determinato. Il loro mandato può essere rinnovato. I laici incaricati riterranno il compito loro affidato non tanto come un onore quanto piuttosto come un servizio verso i fratelli, sotto l’autorità del parroco. Esercitino il proprio compito con sincera pietà e con ordine, come conviene allo stesso ufficio e come giustamente esige da loro il popolo di Dio.
9. L’ordine da seguire nella *Liturgia festiva della Parola* consta di due parti: la celebrazione della Parola di Dio e la distribuzione della Comunione. Non venga inserito nella celebrazione ciò che è proprio della Messa, soprattutto la presentazione dei doni e la Preghiera Eucaristica. Il rito della celebrazione sia ordinato in modo tale che favorisca totalmente l’orazione e presenti l’immagine di un’assemblea liturgica e non di una semplice riunione. Tale ordine è quello presentato nel testo approvato dalla Conferenza Episcopale Piemontese.

10. I testi delle orazioni e delle letture per ciascuna domenica o festa di precetto siano presi abitualmente dal Messale e dal Lezionario. Così i fedeli, seguendo il corso dell'anno liturgico, pregheranno e ascolteranno la Parola di Dio in comunione con le altre comunità della Chiesa.
11. Quando il diacono presiede la *Liturgia festiva della Parola*, si comporta nei modi richiesti dal suo ministero: nei saluti, nelle orazioni, nella lettura del Vangelo e nella predicazione, nella distribuzione della Comunione e nel congedo dei partecipanti con la benedizione. Egli indossa le vesti proprie del suo ministero, cioè il camice con la stola, come pure, secondo l'opportunità, la dalmatica, e usa la sede presidenziale.
12. Il laico che guida la *Liturgia festiva della Parola* si comporta come uno tra uguali, come avviene nella Liturgia delle Ore quando non presiede il ministro ordinato. Non deve usare le parole riservate al presbitero o al diacono e deve tralasciare quei riti che, in modo assai diretto, richiamano la Messa – ad esempio il saluto iniziale e il congedo finale – che farebbero apparire il laico come un ministro sacro. Porti una veste che non sia disdicevole a questo ufficio, preferibilmente indossi una tunica bianca. Non deve usare la sede presidenziale, ma venga piuttosto preparata un'altra sede fuori del presbiterio. L'altare, che è la mensa del sacrificio e del convito pasquale, sia usato solamente per deporvi il Pane Consacrato prima della distribuzione dell'Eucaristia. Nel preparare la celebrazione si curi un'adatta distribuzione dei compiti come pure una degna disposizione del luogo.
13. Colui che presiede la *Liturgia festiva della Parola* richiami sempre ai fedeli, nella monizione iniziale, che la celebrazione che inizia non è la Messa, ricordi la comunità con la quale, in quella domenica, il parroco celebra l'Eucaristia ed esorti i fedeli ad unirsi spiritualmente ad essa.
14. Per quanto riguarda la predicazione, quando a presiedere la *Liturgia festiva della Parola* è un laico la Conferenza episcopale piemontese ritiene che sia preferibile venga letta la predica preparata dal parroco o da un altro ministro ordinato. Tuttavia, eccezionalmente, siccome a norma del can. 767§1 soltanto l'omelia della Messa è riservata al sacerdote o al diacono, il parroco può incaricare il laico che presiede la celebrazione della Parola di predicare, purché sia veramente preparato e competente.
15. La *Liturgia festiva della Parola* è di sua natura riservata alle domeniche e alle feste di precetto. Solo eccezionalmente può essere prevista nei giorni feriali dove, invece, è auspicabile, secondo le indicazioni della Conferenza episcopale piemontese, la celebrazione della Liturgia delle Ore con eventuale distribuzione della Comunione.
16. Nell'avvalersi della possibilità di celebrare la *Liturgia festiva della Parola*, secondo le norme qui stabilite, restino fermi il valore della domenica e l'identità della Chiesa che si configura in determinate circostanze come assemblea aperta "in desiderio" all'Eucaristia. Non avendo la possibilità di partecipare all'Eucaristia, il credente è però chiamato a porre il segno gratuito della preghiera: o personalmente, o come gruppo ecclesiale con altri battezzati, oppure nella propria famiglia. L'impossibilità di fare Chiesa con l'Eucaristia non esonera il battezzato dal lasciarsi radunare come Chiesa, con il desiderio dell'Eucaristia. L'assenza di quest'ultima dovrà costituire un motivo per una sua valorizzazione realizzata tramite una celebrazione diversa e tuttavia importante e proficua qual è la Liturgia della Parola.